



DURC On Line – Nuova procedura per la richiesta di verifica regolarità DURC

Con la presente comunichiamo le prime informazioni operative per la nuova procedura DURC ON LINE, che entra in vigore dal 1° luglio 2015.

La nuova procedura è conseguente alle disposizioni normative di cui ai documenti:

- Decreto Legge 34/2014, convertito dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78 recante “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 giugno 2015.

INPS, INAIL e le Casse Edili hanno predisposto la nuova procedura che prevede le seguenti modalità operative:

- 1) Per le richieste di verifica DURC non si accede più da Sportello Unico Previdenziale, ma dai portali INPS o INAIL, www.inps.it o www.inail.it nella funzione “Consulta regolarità”, inserendo il codice fiscale del soggetto per cui si richiede la verifica di regolarità DURC.
- 2) Oltre all’impresa interessata e alle amministrazioni indicate nel Decreto, sono immediatamente abilitati ad effettuare la verifica anche i Consulenti del Lavoro (L. n. 12/1979). In futuro potranno essere abilitati alla verifica anche altri **soggetti delegati** (es. banche, intermediari finanziari, altri soggetti che abbiano interesse alla verifica) sempre previa delega. La delega deve essere comunicata agli istituti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato. Come sopra detto, per il momento il sistema di delega non è in funzione e verrà attivato a seguito di nuove implementazioni informatiche, di cui sarà dato avviso.
- 3) L’interrogazione avviene in tempo reale e si riferisce ad un’unica tipologia di DURC riguardante la posizione complessiva dell’impresa. Non esiste più la suddivisione di tipologie per appalti pubblici di opere, servizi o forniture, lavori privati, agevolazioni e finanziamenti, ecc.
- 4) Per quanto riguarda la posizione in Cassa Edile la verifica riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui viene eseguita la verifica. (ES. una verifica richiesta nel mese di luglio 2015 riguarda i versamenti scaduti al 31 maggio 2015, relativi cioè alla competenza aprile 2015).
- 5) Il sistema Casse Edili interviene con riguardo a tutte le imprese con inquadramento previdenziale edile, cioè aventi CSC edile (codice statistico contributivo edile), le quali devono essere iscritte alla Cassa Edile e per le quali quindi la verifica di regolarità DURC riporterà, oltre all’esito INPS e INAIL, anche l’esito Casse Edili.
- 6) Se l’esito della richiesta è positivo, cioè il sistema telematico verifica condizione di regolarità per tutti e 3 gli Enti (INPS, INAIL, Casse Edili), viene emesso un documento in formato PDF (funzione “visualizza il documento”). Tale documento ha validità 120 giorni dalla data della richiesta.
- 7) Se invece il sistema telematico, a seguito di richiesta verifica DURC, riscontra la mancanza dei requisiti di regolarità anche nei confronti di uno solo dei 3 Enti, segnala la “non regolarità” e accorda 30 giorni di tempo per regolarizzarsi, aprendo apposita istruttoria. L’impresa, in tal caso, riceve l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ente presso cui il sistema ha rilevato la mancanza dei requisiti. Nel caso della Cassa Edile, verrà inviato il sollecito alla regolarizzazione secondo modalità di avviso immediate, cioè tramite PEC. Qualora, decorsi 30 giorni, l’impresa avrà regolarizzato la propria posizione il sistema telematico provvederà a modificare la segnalazione iniziale di “non regolarità” con l’emissione del documento PDF (vedi sopra punto 6). Nel caso invece in cui l’impresa non avrà regolarizzato la propria posizione entro i 30 giorni, il sistema modificherà la segnalazione iniziale da “non regolarità” a “irregolare” indicando anche l’importo del debito verso la Cassa Edile e chiudendo così definitivamente l’istruttoria relativa a quella richiesta di verifica DURC. L’impresa quindi, in tale caso, dovrà procedere ad una nuova richiesta di verifica DURC, dopo aver provveduto a sanare la propria posizione.